

Regolamento Comunale
per la disciplina dell'attività dei
Centri di Telefonia Internazionale

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15.02.2006

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente regolamento ha per oggetto l'insediamento e la disciplina dei centri di telefonia internazionale, nel rispetto dei principi costituzionali di libertà, di comunicazione, garantito dall'art. 15 e dall'art. 41 della Costituzione, e di libera iniziativa economica, con la prospettiva di garantire servizi minimi all'utenza e di prevenire qualsivoglia disfunzione sociale legata all'utilizzo improprio dei centri stessi.

Art. 2

Definizione

Per Centri di Telefonia si intendono gli esercizi che svolgono attività imprenditoriale di comunicazione telefonica e servizi collegati per il pubblico, ove sia presente almeno un addetto per la conduzione del centro.

Il presente regolamento viene adottato in conformità alla previsione di cui al punto 14 della DGR Regione Lombardia VII/17516 del 17/05/2004 – indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alla attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione della L.R. 30 del 24/12/2003.

Art. 3

Procedure e modalità per l'esercizio delle attività

Ai sensi della Legge 31.07.2005 n. 155, con particolare riferimento alle previsioni di cui agli articoli 7 e 7 bis della stessa, chiunque intenda insediare un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al Questore. Copia della richiesta in oggetto, comprensiva della documentazione idonea all'individuazione della data di inoltro, rilevante ai fini dell'applicazione dell'istituto del "Silenzio-assenso", dovrà essere fornita al competente Ufficio di Polizia Commerciale, al momento della presentazione della D.I.A. prevista dall'art. 19 della Legge 07.08.1990 n. 241.

La licenza in parola, non incide sulle attribuzioni degli Enti locali in materia di attività commerciali, sicché essa si configura come una licenza di polizia in senso stretto, di esclusiva competenza statale, aggiuntiva sia rispetto ad ogni altra disciplina autorizzatoria (quale ad es., per i pubblici esercizi, quella prevista dall'art. 86 del Testo Unico delle leggi di P.S. e dall'art. 19 del D.P.R. n. 616 del 1977, o quella di cui alla legge n. 287/1991), sia rispetto alla dichiarazione di inizio di attività di cui all'art. 25 del predetto D. Lgs. n. 259/2003, che costituisce, anzi, il presupposto ineludibile per il legittimo esercizio delle attività ivi disciplinate.

Le forze di Polizia locale sono deputate ad accertare l'avvenuta concessione, da parte dei soggetti delegati al rilascio, della suddetta licenza.

I titolari o gestori di un esercizio pubblico o di un circolo privato di qualsiasi specie nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche hanno l'obbligo di identificare gli utenti che usufruiscono del servizio, monitorare le operazioni dagli stessi effettuate ed archiviare tutti i dati acquisiti, così come previsto e disciplinato dal D.M. del 16.08.2005 (*Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del [D.L. 27 luglio 2005, n. 144](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 31 luglio 2005, n. 155](#)*).

Oltre ai soggetti di cui al comma precedente, gli obblighi di identificazione e registrazione degli utenti previsti dal D.M. del 16.08.2005 devono essere assolti anche dai titolari o gestori delle attività ricettive, dei locali di pubblico intrattenimento, dei locali addetti alle somministrazione di bevande, laddove vengano offerti alle persone ospitate o ai clienti servizi di connessione alle reti telefoniche e telematiche, anche se gratuiti.

Nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale, il titolare del centro di telefonia deve denunciare al competente Ufficio di Polizia Commerciale l'inizio o il trasferimento dell'esercizio dell'attività almeno 30 giorni prima della sua attivazione mediante presentazione di Denuncia di Inizio Attività (DIA) di cui all'articolo 19 della L. 241/90 e sue successive modifiche.

La Denuncia di Inizio Attività conterrà dichiarazione riportante l'avvenuto rispetto del regolamento edilizio, del regolamento igienico-sanitario, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso vigenti sul territorio comunale.

Art. 4

Requisiti tecnico-strutturali ed edilizi dei locali

Il locali di telefonia dovranno essere in possesso del certificato di agibilità rilasciato dai competenti uffici tecnici comunali. I medesimi dovranno rispettare requisiti stabiliti dal Regolamento di Igiene, saranno composti da almeno due locali e dotati di due servizi igienici, diversi per sesso, con idoneo antibagno qualora l'accesso sia diretto sull'area ove si svolge la telefonia, di cui uno conforme alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche.

Gli spazi interni al locale devono possedere idonee sedute per ospitare il pubblico stazionante in attesa del servizio, in misura almeno pari al numero delle cabine o postazioni telefoniche presenti. Nel caso in cui i locali siano situati all'interno di complessi residenziali, fatti salvi gli obblighi previsti dai regolamenti condominiali, gli stessi dovranno essere adeguatamente insonorizzati.

Art. 5

Elementi della comunicazione

La denuncia di inizio o trasferimento attività di cui all'Art. 3 dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) Nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, residenza, nazionalità e codice fiscale del rappresentante legale. Per le società e i circoli, denominazione o ragione sociale, sede legale, Codice fiscale o P. IVA;
- b) ubicazione dell'esercizio;
- c) superficie complessiva dell'esercizio, distinta tra superficie destinata all'installazione degli apparecchi o attrezzature telefoniche e superficie restante.

Devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) planimetria dei locali rappresentante la parte destinata allo stazionamento degli utenti e quella destinata all'installazione delle apparecchiature;
- b) certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico/edilizia e di agibilità dei locali;
- c) documentazione di previsione impatto acustico di cui all'ART. 8 della L. 447/95 dell'art 4 della DGR Regione Lombardia 7/8313 dell' 8 marzo 2002;
- d) documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività in argomento;
- e) copia della denuncia di inizio attività presentata alla competente autorità statale per l'esercizio delle telecomunicazioni;
- f) per le attività previste dalla Legge 155 del 31 luglio 2005, copia della richiesta di licenza, comprensiva della documentazione idonea all'individuazione della data di inoltro, stante l'applicazione dell'istituto del "Silenzio-assenso";
- g) Statuto e atto costitutivo del circolo.

Art 6

Termine del procedimento

All'atto della presentazione della DIA, la mancata indicazione degli elementi allegati previsti nell'Art. 5 comporterà il diniego della stessa, con conseguente chiusura del procedimento e diffida ad iniziare l'attività.

Ogni comunicazione all'utente verrà effettuata in forma scritta da parte del responsabile del servizio commercio entro 30 giorni dal ricevimento della DIA.

Art. 7

Divieto di esercizio congiunto con l'attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande.

All'interno dei locali, adibiti all'esercizio di un centro di telefonia non può essere effettuata attività di vendita o somministrazione di bevande e alimenti, né attività di vendita di altri prodotti non alimentari.

E' fatta salva la piena applicazione del D. Lgs. n. 114/98, pertanto l'attività di vendita di prodotti alimentari e non alimentari è consentita in spazi separati in modo permanente rispetto all'attività di telefonia, ed i suddetti locali destinati alla vendita dovranno essere oggetto di specifica comunicazione COM 1 nella quale l'esercente assevererà il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie (vedi Allegato A) e di polizia locale. Ciascuna delle attività di telefonia internazionale e di vendita di prodotti alimentari/non alimentari, dovrà possedere ingressi separati sulla pubblica via senza alcuna forma di collegamento interno tra i due locali.

Nel caso di attività di telefonia internazionale esistenti e funzionanti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, che svolgano congiuntamente attività di commercio di **prodotti alimentari**, le medesime, entro il termine di **dodici (12)** mesi dall'approvazione del presente regolamento dovranno provvedere ad ottenere specifico parere positivo da parte della competente ASL relativamente all'esercizio congiunto delle due attività nel medesimo locale; in caso di mancata richiesta nel termine indicato, o in caso di parere negativo, gli esercenti sono tenuti entro sei mesi a separare permanentemente i locali sede della telefonia internazionale dall'attività di vendita di prodotti alimentari, dotando ciascuno di separato ingresso sulla pubblica via, senza alcuna forma di collegamento interno tra i due locali.

Allo stesso modo, non è consentita nei medesimi locali l'apertura e l'esercizio congiunto dell'attività di telefonia internazionale e dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande; quest'ultima attività dovrà infatti rispettare i requisiti di sorvegliabilità di cui al D.M n° 564 del 17.12.1992.

Non è ammessa, inoltre, l'effettuazione di forme di intrattenimento musicale mediante l'utilizzo della radio, apparecchi stereo e riproduttori vocali, ovvero CD, DVD e simili.

Non è consentita, all'interno del Centro, l'installazione di Videogiochi di cui al comma 6 e comma 7 lettera a) e c) dell'articolo 110 del TULPS Regio Decreto n. 773/34, così come non è ammesso lo svolgimento di giochi leciti di società, di carte e simili e l'utilizzo di Schermi Televisivi. Potranno aprirsi attività di telefonia in numero non superiore a uno ogni 2.000 abitanti.

Art. 8

Orari della attività

I centri di telefonia di cui al presente Regolamento sono tenuti ad osservare per l'apertura e chiusura al pubblico, il dispositivo del D. Lgs 114/98 sul regime di orario di apertura al pubblico, per un massimo di 13 ore, comprese tra le:

- ore 8.00 e le ore 22.00 -

osservando la chiusura domenicale e festiva.

All'interno della fascia oraria sopra indicata l'esercente potrà determinare autonomamente il proprio orario, dandone apposita comunicazione al comune e alla Questura territorialmente competente, prima dell'inizio dell'attività; eventuali modifiche all'orario dovranno essere comunicate al competente ufficio comunale con almeno cinque giorni di anticipo. Detto orario dovrà essere esposto e reso ben visibile al pubblico

E' facoltà dell'esercente osservare un giorno di riposo settimanale.

A richiesta potrà essere concessa l'apertura domenicale con compensazione obbligatoria settimanale del riposo, nel rispetto delle culture etniche e religiose. Tale deroga non potrà essere concessa in presenza di attività multiple (telefonia internazionale e somministrazione alimenti e bevande) non separate tra loro.

Art. 9

Vigilanza – Sanzioni - Revoca

L'azione di vigilanza sulle attività di cui al presente regolamento è demandata alle forze di polizia competenti.

In presenza dell'apertura o trasferimento di un centro di telefonia, senza aver presentato la Denuncia di Inizio Attività di cui all'art. 3 si applica la sanzione amministrativa da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 500,00 con conseguente emissione di Ordinanza di cessazione immediata dell'attività illegittimamente posta in essere.

Analogamente nel caso di violazione del divieto di cui all'art. 7 del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 500,00.

Per le violazioni di cui all'art. 8 si applica la sanzione amministrativa da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00.

La recidiva per le violazioni del presente regolamento comporterà la revoca dell'autorizzazione.

Art. 10
Parcheggi

La dotazione di spazi adibiti a parcheggio di autoveicolo dovrà essere in misura doppia rispetto alla somma dei posti a sedere e delle postazioni telefoniche presenti all'interno dell'attività.

Art. 11
Adeguamento esercizi in essere

Gli esercizi già esistenti che non procederanno all'integrale adeguamento dei requisiti previsti, anche strutturali, entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, saranno chiusi con specifica ordinanza motivata del Sindaco.

Allegato A

Requisiti igienici e di sicurezza dei locali da adibire a servizio di le comunicazione accessibili al pubblico.

Fatte salve le disposizioni del D.Lgs. 01.08.2003, n. 259, l'esercizio dell'erogazione del servizio di telecomunicazione elettronica deve essere effettuato in locali che abbiano i seguenti requisiti:

- Allacciamento idrico e fognario.
- Aereoilluminazione naturale di cui al punto 3.11.5. del presente R.L.I. o sistema di aereoilluminazione artificiale in tutti i locali con le caratteristiche previste dall'art. 3.4.47 e 3.4.48 del medesimo R.L.I.
- Due servizi igienici provvisti di antibagno dei quali uno conforme alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche.
- Rispetto della norma in materia di barriere architettoniche e presenza di almeno una postazione per la comunicazione elettronica effettivamente fruibile dai disabili.
- Certificazione di conformità alla norma di conformità impiantistica ed antincendio.
- Dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 46/90 per gli impianti elettrici
- In caso di presenza di lavoratori subordinati o ad essi equiparati:
 - denuncia all'ISPESL ed all'ASL degli impianti di "messa a terra" ai sensi del DPR 462/01.
- In caso di presenza di riscaldamento autonomo:
 - dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 46/90 dell'impianto di riscaldamento;
 - libretto di impianto ai sensi della Legge 10/91 e Decreti collegati.

Anche qualora l'attività si svolga senza altra presenza di personale (locali self-service) il locale deve essere provvisto di due servizi igienici dei quali uno conforme alla norma in materia di superamento delle barriere architettoniche.

Le postazioni devono avere una superficie minima di mq 1 e devono essere dislocate in modo da garantire un percorso di esodo libero da qualsiasi ingombro ad avente una larghezza minima di m 1,20; all'interno del locale deve essere riservato uno spazio di attesa di almeno mq 12, provvisto di idonei sedili posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo.

Lo svolgimento dell'attività di che trattasi non è compatibile con deposito, vendita e somministrazione di alimenti a meno che gli spazi destinati all'una ed all'altra attività non siano ciascuno completamente separati e dotati di autonomi servizi igienici.

Dovrà essere prevista la dotazione di una cassetta di pronto soccorso.

Le attività già operanti nel territorio comunale al momento di entrata in vigore delle presenti disposizioni che non presentino i requisiti strutturali e tecnologici sopra descritti, sono tenute ad adeguarsi agli stessi entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione; in caso di inottemperanza saranno adottati provvedimenti di sospensione dell'attività fino a quando non saranno state ottemperate le prescrizioni.

Art. 7.

Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet

1. *A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non é richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.*
2. Per coloro che già esercitano le attività di cui al comma 1, la licenza deve essere richiesta entro *sessanta* giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei Capi III e IV del Titolo I e del Capo II del Titolo III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi.

Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, *nonché le attribuzioni degli enti locali in materia.*

4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione tecnologica, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1, é tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 122, e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.
5. Fatte salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il controllo sull'osservanza del decreto di cui al comma 4 e l'accesso ai relativi dati sono effettuati dall'organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni.

Riferimenti normativi:

- I capi III e IV del titolo I (Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione), nonché il capo II del titolo III (Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) recano rispettivamente: «Delle autorizzazioni di polizia; Dell'inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni; Degli esercizi pubblici».
- Per l'argomento del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, vedi nelle note all'art. 6.
- Si riporta il testo degli articoli 122, comma 1 e 123, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 6.):
«Art. 122.

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, é vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente.».

«Art. 123. - 1-2 (Omissis).

3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se l'abbonato o l'utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato il proprio consenso, che é revocabile in ogni momento.».

Art. 7-bis

Sicurezza telematica

1. *Ferme restando le competenze dei Servizi informativi e di sicurezza, di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione assicura i servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale individuate con decreto del Ministro dell'interno, operando mediante collegamenti telematici definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate.*
2. *Per le finalità di cui al comma 1 e per la prevenzione e repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi informatici, gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all'organo di cui al comma 1 possono svolgere le attività di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e quelle di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, anche a richiesta o in collaborazione con gli organi di polizia giudiziaria ivi indicati.*

Riferimenti normativi:

- Per il testo degli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, vedi nelle note all'art. 4.
- Si riporta il testo dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438 (Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale):

«1. Fermo quanto disposto dall'art. 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di Polizia giudiziaria che nel corso di specifiche operazioni di polizia al più presto e comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo, anche per interposta persona acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego.

2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le 48 ore successive all'inizio delle attività.».

- Per il testo dell'art. 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, vedi nelle note all'art. 4.